ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE

# Art. 13

## Disposizioni concernenti le società fiduciarie

I poteri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle societa' che controllano societa' con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresi' alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di societa' quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonche' alle societa' che controllano queste o ne sono controllate.

Versione in vigore dal 12 aprile 1983, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare |
| Estremi | Legge 23 marzo 1983, n. 77 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-disciplina-dei-fondi-comuni-d-investimento-mobiliare/art-13-disposizioni-concernenti-le-societa-fiduciarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it